

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
Tolgamao' schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol
 P.zza Gavazzi n. 4 – 38057 PERGINE VALSUGANA

PROT. N. / 23.3

**BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA AI FINI DELLA
 LOCAZIONE A CANONE MODERATO DI ALLOGGI NON LOCATI
 DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA**

Ai sensi dell'art. 1 comma 3, lettera d) della Legge Provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e s.m.i., e dell'art. 36 del Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE
 RENDE NOTO CHE

**DALLE H. 08.30 DI MERCOLEDÌ 15 APRILE 2026
 ALLE H. 12.00 DI VENERDÌ 29 MAGGIO 2026**

sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al bando per la formazione di una graduatoria ai fini della locazione a canone moderato di due alloggi non locati di edilizia abitativa di proprietà I.T.E.A. S.p.a. siti nel **Comune di Caldonazzo, Contradella degli Orti n. 12** come di seguito descritti:

Numero interno	Descrizione consistenza alloggio	Piano	Superficie utile netta alloggio mq.	Superficie utile netta balconi mq.	Superficie utile netta cantina mq.	Superficie utile netta garage mq.	Superficie utile netta giardino in esclusività mq.	Canone mensile € (*)
1	2 stanze, soggiorno con angolo cottura, bagno, ingresso + cantina + garage + giardino	TERRA	61,29	-	5,51	13,21	114,99	393,09
19	2 stanze, soggiorno con angolo cottura, ripostiglio, disbrigo, bagno, ingresso + cantina + garage + balcone	2°	60,79	10,71	6,12	12,85	-	360,13

(*) al canone verrà applicata l'IVA 10%

L'immobile oggetto della locazione risulta classificato ai sensi della vigente normativa provinciale in classe energetica "A".

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi è stato determinato con riferimento agli accordi territoriali vigenti, sottoscritti tra le organizzazioni più rappresentative dei proprietari e degli inquilini ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e relativi decreti attuativi.

Ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 112 del 3 febbraio 2014, il canone corrisponde a quello di mercato a mq ridotto di una quota pari al 30%.

Il canone moderato mensile verrà aggiornato a maggio 2026 in ragione del 75% della variazione ISTAT marzo 2025 – marzo 2026.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

La domanda per ottenere in locazione un alloggio a canone moderato è presentata dal soggetto richiedente:

- per il nucleo familiare di appartenenza risultante all'anagrafe al momento della presentazione della stessa, oppure
- per il nucleo familiare che andrà ad occupare l'alloggio, se diverso da quello di appartenenza risultante all'anagrafe.

Il titolare dell'alloggio a canone sostenibile può presentare la domanda esclusivamente per il nucleo familiare di appartenenza risultante all'anagrafe al momento della presentazione della domanda stessa.

La presentazione della domanda è subordinata al **possesso dei seguenti requisiti** previsti dalla Legge Provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e s.m.i., e dal Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg:

1. Nuclei familiari con una condizione economico-patrimoniale pari o superiore al valore di **0,16** e non superiore a **0,39** dell'indicatore **"ICEF edilizia pubblica anno 2025 – CANONE MODERATO"**, determinato con le modalità di cui all'allegato 1) punto 2 del Regolamento. Per il rilascio dell'ICEF sono a disposizione a titolo gratuito i seguenti CAAF (il servizio di assistenza fornito dai CAAF per il rilascio dell'attestazione dell'indicatore ICEF è a titolo gratuito):

ACLI Servizi Trentino S.r.l.	Pergine Vals.	Viale degli Alpini, 10	0461277277
CAAF CISL	Pergine Vals.	Via Pennella ,78	0461531838
Ce.Se. S.r.l.	Pergine Vals.	Via Pennella, 92	0461040111
(Centro Servizi C.G.I.L. del Trentino)	Levico Terme	Via Marconi, 52	
Centro Servizi UIL del Trentino	Pergine Vals.	Loc. Fratte 44 c/o Centro comm.le Ponte Regio	0461510723
Impresa Verde Trentino Alto Adige CAAF COLDIRETTI S.r.l.	Levico Terme	Via Claudia Augusta 11/A	0461706592
CAAF 50 & Più	Pergine Vals.	Loc. Fratte 18/11 c/o Centro comm. Ponte Regio	0461534894

Qualora si ritenesse di rivolgersi ad altri soggetti accreditati è possibile recarsi presso qualsiasi sportello CAAF della Provincia Autonoma di Trento.

2. Possesso, da parte del soggetto richiedente, della cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea, oppure, nel caso di richiedente extracomunitario, possesso di Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (o carta di soggiorno) ovvero Permesso di Soggiorno almeno biennale e iscrizione nelle liste dei Centri per l'impiego o esercizio di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo.

3. Il richiedente deve avere residenza anagrafica in via continuativa sul territorio della Provincia Autonoma di Trento da **almeno tre anni**.
4. Assenza di titolarità, riconducibile per intero in capo al nucleo familiare e con riferimento al triennio precedente la data di pubblicazione del presente Bando, di un diritto esclusivo di proprietà, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato, ad eccezione del caso che il titolo di disponibilità dell'alloggio sia cessato a seguito di esecuzione immobiliare ovvero nel caso in cui è stato emesso un provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale di esclusiva proprietà del richiedente a favore dell'altro coniuge a seguito di procedimento di separazione legale.
L'alloggio è adeguato se è dotato di servizi igienici interni all'appartamento e non è stato dichiarato inagibile dalla competente autorità.
Tale requisito non trova applicazione nel caso in cui i diritti sopracitati siano cessati per:
- esecuzione immobiliare;
 - provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale di esclusiva proprietà del richiedente a favore dell'altro coniuge a seguito di procedimento di separazione legale.

Il requisito non trova altresì applicazione, in presenza nel nucleo familiare che andrà ad occupare l'alloggio, di un soggetto con invalidità accertata pari o superiore al 75% (ovvero con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età). In tal caso si considera inidoneo l'alloggio posseduto con rendita catastale rivalutata non superiore a 400,00 euro e ubicato a più di 50 Km dal luogo di residenza anagrafica del nucleo familiare.

5. Assenza di condanna del richiedente, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti nei casi previsti dall'art. 3 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
6. Assenza di condanna da parte del richiedente e dei componenti del nucleo familiare anagrafico di appartenenza risultante all'anagrafe e se diverso anche del nucleo destinatario, nei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda, di condanne definitive per i delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni, nonché per i reati previsti dall'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale.

I requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda devono sussistere anche alla data della comunicazione della disponibilità dell'alloggio da parte dell'ente locale.

INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

La domanda è inammissibile in caso di mancanza di anche uno solo dei requisiti previsti dalla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e ss.mm. e ii.

Inoltre, ai sensi dell'art. 37 bis del Regolamento, non potrà essere ripresentata domanda, presso lo stesso Ente Locale e per il medesimo nucleo familiare, per tre bandi successivi e, comunque, non oltre i sei anni, nel caso di:

- rifiuto o mancata accettazione dell'alloggio proposto entro il termine di 10 giorni (art. 38 comma 5 bis del Regolamento); **la domanda è inammissibile per i tre bandi successivi alla data di rifiuto o di scadenza del termine stabilito dall'articolo 38, comma 5 bis, per l'accettazione dell'alloggio offerto in locazione, comunque non oltre i sei anni decorrenti dalla medesima data;**
- mancata stipulazione del contratto di locazione per cause imputabili al soggetto richiedente, entro il termine di 60 giorni dall'accettazione dell'alloggio (art. 39 comma 1 del

Regolamento); **la domanda è inammissibile per i tre bandi successivi alla data di scadenza del termine stabilito dall'articolo 39, comma 1, per la stipula del contratto e comunque non oltre i sei anni decorrenti dalla medesima data;**

- mancato trasferimento della residenza e mancata occupazione dell'alloggio locato entro 90 giorni dalla data di decorrenza del contratto di locazione (art. 39 comma 4 bis del Regolamento) **la domanda è inammissibile per i tre bandi successivi alla data di scadenza del termine stabilito dall'articolo 39, comma 4 bis, per il trasferimento della residenza e per l'occupazione dell'alloggio locato, e comunque non oltre i sei anni decorrenti dalla medesima data.**

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
--

La domanda per ottenere in locazione un alloggio a canone moderato è presentata dal soggetto richiedente per il nucleo familiare anagrafico di appartenenza risultante all'anagrafe al momento della presentazione della domanda oppure per il nucleo familiare destinatario dell'alloggio, se diverso da quello di appartenenza.

In ogni caso, considerata la previsione della Legge 15/02005 (art. 5, lett. c) del comma 2), resta fermo che i requisiti per l'accesso devono essere accertati in capo ai componenti del nucleo familiare di appartenenza e quello destinatario se diverso, fatto salvo l'ICEF.

Il titolare del contratto di locazione o il soggetto assegnatario di un alloggio a canone sostenibile di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del Regolamento di attuazione della L.P. 15/2005, presenta la domanda esclusivamente per il nucleo familiare di appartenenza risultante all'anagrafe al momento della presentazione della stessa.

Nella domanda il richiedente indica l'alloggio o gli alloggi in riferimento ai quali intende stipulare il contratto di locazione.

La domanda deve essere presentata nel periodo intercorrente

**DALLE H. 08.30 DI MERCOLEDÌ 15 APRILE 2026
ALLE H. 12.00 DI VENERDÌ 29 MAGGIO 2026**

**presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
della Comunità Alta Valsugana e Bersntol**

Pergine Valsugana - Piazza Gavazzi, n. 4

PREVIO APPUNTAMENTO da fissare telefonicamente al n. 0461/519540 oppure

all'indirizzo di posta elettronica urp@comunita.altavalsugana.tn.it indicando tassativamente cognome, nome e numero telefonico al quale essere contattati.

L'URP è aperto al pubblico nei giorni feriali da lunedì a venerdì con orario 8.30 - 12.00; il martedì e il giovedì 14.00 - 16.00.

IMPORTANTE: la domanda è presentata in forma di intervista e dovrà essere sottoscritta dal richiedente, unitamente alla richiesta documentazione, all'attestazione **ICEF edilizia pubblica anno 2025 - CANONE MODERATO** - e ad **1 marca da bollo da euro 16,00** (a pena di inammissibilità)

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.

Per eventuali informazioni è possibile altresì:

- consultare il sito web: [www.comunita.altavalsugana.tn.it/Ultime notizie](http://www.comunita.altavalsugana.tn.it/Ultime%20notizie);
- contattare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico al numero telefonico 0461/519540.

Si precisa che quanto dichiarato ai sensi del D.P.R. 445/2000 sarà oggetto di controllo da parte del Servizio Socio Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol prima della formazione delle graduatorie nonché, successivamente all'assegnazione, a campione anche da parte del Nucleo di Controllo ICEF istituito a livello provinciale. Le dichiarazioni false mendaci, oltre che determinare la revoca dell'assegnazione, saranno segnalate all'Autorità Giudiziaria, nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il richiedente per presentare la domanda deve essere in possesso di:

- **marca da bollo da € 16,00**;
- fotocopia documento di riconoscimento valido del richiedente;
- copia della dichiarazione e dell'indicatore **ICEF per l'edilizia pubblica anno 2025 CANONE MODERATO**;
- se cittadino extracomunitario, **permesso di soggiorno UE** per soggiornanti di lungo periodo (o carta di soggiorno) ovvero permesso di soggiorno di durata almeno biennale, oppure ricevuta postale per il rinnovo, e iscrizione nelle liste dei Centri per l'impiego o esercizio di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
- eventuale/i certificato/i di **invalidità** o di accertata difficoltà a svolgere compiti e funzioni proprie dell'età (copia senza la diagnosi) del richiedente o di altri componenti del nucleo che andrà ad occupare l'alloggio;
- nel caso di richiedenti separati, divorziati o ex conviventi more uxorio: fotocopia sentenza del Tribunale;
- fotocopia certificato medico attestante l'eventuale lo stato di gravidanza (non inferiore a 20 settimane);
- fotocopia vigente contratto di lavoro (nel caso di nucleo familiare in cui la coniuge o la convivente sia lavoratrice).

GRADUATORIE

Ai sensi dell'art 38 bis, comma 4, del Regolamento le graduatorie vengono formate con l'attribuzione dei punteggi, indicati nel presente Bando, nel rispetto di quanto sotto:

- A. punteggio pari al 30% del totale con riferimento all'ICEF dichiarato dal nucleo familiare alla data di presentazione della domanda.
- B. punteggio pari al 40% del totale con riferimento agli anni di residenza anche non continuativa (*arrotondati per difetto all'anno inferiore*) **nella Comunità Alta Valsugana e Bersntol** del soggetto richiedente.

C. punteggio pari al 15% del totale con riferimento agli anni di residenza anche non continuativa in **Provincia di Trento** (*arrotondati per difetto all'anno inferiore*) del soggetto richiedente.

D. punteggio pari al 15% come individuato nel presente Bando.

La Comunità provvede alla formazione, all'approvazione e alla pubblicazione delle graduatorie, distinte tra richiedenti comunitari e extracomunitari (ai sensi della delibera della Giunta Provinciale n. 1276 dd. 15.06.2007), redatte secondo i criteri previsti dal presente Bando e quanto stabilito, dall'art. 38 bis comma 4 del D.P.P. 17-75/Leg. dd. 12 dicembre 2011, **entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.**

L'avviso di avvenuta approvazione delle graduatorie nonché le medesime vengono pubblicate all'Albo Telematico, sul sito web istituzionale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol e a mezzo stampa al fine di dare adeguata pubblicità.

Le predette pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti ai soggetti interessati ai quali pertanto non sarà inviata alcuna comunicazione personale via posta circa l'esito della domanda.

Le graduatorie sono altresì in libera visione presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Comunità.

Le graduatorie producono i suoi effetti dal giorno successivo alla pubblicazione ed hanno validità **sei mesi** dalla data di pubblicazione.

Nel rispetto della normativa sulla privacy, le graduatorie pubblicate non riporteranno i dati personali dei richiedenti, ma il **numero di ID assegnato e consegnato al termine della procedura di presentazione della domanda.**

Avverso i provvedimenti di approvazione delle graduatorie è ammessa opposizione, da presentare al Presidente della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria ovvero può essere presentato ricorso al T.R.G.A. entro 60 giorni dalla stessa data di pubblicazione del provvedimento medesimo. È inoltre ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento medesimo.

PUNTEGGI ATTRIBUIBILI ALLA DOMANDA

La graduatoria sarà formata dalle domande presentate nei termini di cui sopra, con l'attribuzione di punteggi attribuiti fino ad un massimo di 300 punti, così determinati:

A. PUNTEGGIO PER LA SITUAZIONE ECONOMICO/PATRIMONIALE **ICEF: massimo 90 punti** (30% del punteggio totale). Condizione che deve sussistere alla data di presentazione della domanda

ICEF da	ICEF a	PUNTEGGIO
0,1600	0,1699	45
0,1700	0,1799	50
0,1800	0,1899	55
0,1900	0,1999	60
0,2000	0,2099	65
0,2100	0,2199	70
0,2200	0,2299	75
0,2300	0,2399	80
0,2400	0,2599	85

0,2600	0,2899	90
0,2900	0,3099	85
0,3100	0,3199	80
0,3200	0,3299	75
0,3300	0,3399	70
0,3400	0,3499	65
0,3500	0,3599	60
0,3600	0,3699	55
0,3700	0,3799	50
0,3800	0,3850	45
0,3851	0,3900	40

B. PUNTEGGIO PER LA RESIDENZA SUL TERRITORIO OVE E' UBICATO L'ALLOGGIO: **massimo 120 punti** (40 % del punteggio totale):

punteggio riferito agli anni di residenza anche non continuativa (*arrotondati per difetto all'anno inferiore*) **nella Comunità Alta Valsugana e Bersntol** del richiedente. Al richiedente che risiede dalla nascita il massimo punteggio

dalla nascita o superiore = a 30 anni	punti 120
da 29 a 18 anni	punti 100
da 17 a 10 anni	punti 80
da 9 a 5 anni	punti 60
da 4 a 1 anni	punti 30

C. PUNTEGGIO PER LA RESIDENZA IN PROVINCIA DI TRENTO: **massimo 45 punti** (15 % del punteggio totale):

punteggio riferito agli anni di residenza anche non continuativa in **Provincia di Trento** (*arrotondati per difetto all'anno inferiore*) del richiedente. Al richiedente che risiede dalla nascita il massimo punteggio

dalla nascita o superiore = a 30 anni	punti 45
da 29 a 22 anni	punti 30
da 21 a 13 anni	punti 20
da 12 a 7 anni	punti 10
da 6 a 3 anni	punti 5

D. PUNTEGGI AGGIUNTIVI PREVISTI DAL BANDO: **massimo 45 punti** (15 % del punteggio totale). Condizioni che devono sussistere alla data di presentazione della domanda

nuclei familiari anagraficamente composti da un soggetto maggiorenne e uno o più soggetti minori	punti 25
nuclei familiari in cui sia presente uno o più soggetti con età pari o superiore a 65 anni	punti 25
genitori separati o divorziati. Tale punteggio verrà attribuito al genitore legalmente separato o divorziato con uno o più figli minori <u>stabilmente residenti con l'altro genitore</u> . Sono equiparati i genitori che risultino aver risieduto, a seguito di convivenza more uxorio, con altro genitore al quale sia stato affidato il/i figlio/i con sentenza del Tribunale	punti 15
giovane coppia di coniugi o conviventi more uxorio da non più di 5 anni purché entrambi non abbiano un'età superiore a 45 anni compiuti	punti 15
nuclei familiari in cui sia presente un soggetto con invalidità certificata pari o superiore al 75% o un soggetto minore con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o i compiti e le funzioni proprie dell'età o ultrasessantacinquenne	punti 10
nuclei familiari in cui la coniuge o la convivente sia lavoratrice	punti 5
presenza di almeno un minore	punti 5
donne in stato di gravidanza Il punteggio viene attribuito alle donne che, alla data di presentazione della domanda, si trovino in uno stato di gravidanza <u>non inferiore a 20 settimane</u> , da dimostrare con apposito certificato medico.	punti 5

Le domande vengono inserite in graduatoria in ordine decrescente di punteggio. A parità di punteggio è data precedenza alla domanda secondo l'ordine e i criteri di seguito riportati:

- nucleo familiare con indicatore ICEF minore;
- richiedente con maggiore anzianità di residenza nel territorio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol;
- ordine cronologico di presentazione.

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA

Comporta l'esclusione dalla graduatoria:

"a) la variazione del nucleo familiare indicato nella domanda nel periodo compreso tra la data della sua presentazione e quella di comunicazione della disponibilità dell'alloggio, salvo che nei seguenti casi, purché permangano i requisiti previsti dalla legge provinciale:

- 1) morte di un componente;*
- 2) nascita di figli dei componenti il nucleo familiare nonché adozione di soggetti minori da parte degli stessi;*
- 3) inclusione o esclusione del coniuge del richiedente o del convivente di fatto del medesimo, come definiti dalla legge 20 maggio 2016 n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), o di figli degli stessi;*
- 4) separazione legale dei coniugi;*
- 5) allontanamento di un componente a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria;*
- 6) avvio della procedura di cancellazione anagrafica di un componente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;*

b) il rifiuto o la mancata accettazione, entro il termine stabilito dall'articolo 38, comma 5 bis, dell'alloggio proposto conforme a quanto indicato in domanda dal richiedente ai sensi dell'articolo 37, comma 5 bis o dell'articolo 38 bis, comma 3;

c) la mancata stipulazione del contratto di locazione entro il termine previsto dall'articolo 39, comma 1, per cause imputabili al soggetto richiedente;

d) il mancato trasferimento della residenza e la mancata occupazione dell'alloggio locato ai sensi dell'articolo 39, comma 4 bis."

LOCAZIONE DELL'ALLOGGIO

L'ente locale procede all'assegnazione degli alloggi sulla base della graduatoria secondo quanto previsto dall'art. 38, commi 5 bis e ter del Regolamento.

L'ente locale comunica al soggetto richiedente utilmente collocato in graduatoria la disponibilità di un alloggio e chiede l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla L.P. 15/2005. L'alloggio è accettato o rifiutato dall'interessato nel termine massimo di **10 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione**.

Per quanto non disciplinato dal presente bando si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legge n. 47 del 2014 convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80 e del decreto ministeriale 21 giugno 2017.

Il nucleo familiare è tenuto a trasferire la residenza e ad occupare l'alloggio locato entro 90 giorni dalla data di decorrenza del contratto di locazione.

Ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera a) del regolamento di attuazione della L.P. 15/2005, la stipulazione di un contratto di locazione a canone moderato comporta la decadenza, dal mese successivo alla stipula, dall'eventuale corresponsione del contributo integrativo al canone di locazione di cui al Titolo V del regolamento citato.

DURATA DEL CONTRATTO


Il contratto di locazione è stipulato ai sensi dell'art. 2 della Legge 431 del 1998. Ai sensi dell'art. 40 delle disposizioni attuative della L.P. 15/2005, hanno titolo al rinnovo del contratto di locazione i nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla locazione.

I nuclei familiari comprovano, con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il mantenimento dei requisiti previsti dall'art. 37, comma 1 delle disposizioni attuative della L.P. 15/2005, in tempo utile per consentire di procedere al rinnovo o alla disdetta del contratto di locazione.

CITTADINI EXTRACOMUNITARI

Ai sensi della delibera di Giunta Provinciale n. 1276 dd. 15.06.2007, i cittadini stranieri possono presentare domanda per accedere ai benefici previsti dalla Legge provinciale n. 15/2005 e quindi agli alloggi da locare a canone moderato, purché in possesso di Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (o carta di soggiorno) ovvero Permesso di Soggiorno almeno biennale e iscrizione nelle liste dei Centri per l'impiego o esercizio di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo.

Per quanto non espressamente stabilito dal presente bando si applicano le disposizioni della L.P. 15/2005 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento di attuazione.



Francesca Carneri
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO ASSISTENZIALE

Con riferimento al Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 sulla tutela della Privacy la Comunità Alta Valsugana e Bersntol, titolare del trattamento, informa che i dati forniti vengono utilizzati esclusivamente al fine dell'organizzazione della gestione degli interventi in materia di edilizia abitativa. Il conferimento dei dati è necessario per la finalità sopra esposta, l'eventuale rifiuto al conferimento comporta l'impossibilità, da parte di questo Ente, di dar corso alla Sua richiesta. Il trattamento potrebbe riguardare anche dati "sensibili", idonei a rivelare lo stato di salute di soggetti componenti il Suo nucleo familiare.

Tali dati saranno trattati in base alla L.P. 7/11/2005, n. 15, ss.mm.ii. I dati richiesti sono trattati sia in modalità cartacea che automatizzata condivisi, attraverso una banca dati comune, con tutte le Comunità, il Comune di Trento, la Provincia Autonoma di Trento. In caso di elargizione del beneficio, i dati relativi saranno diffusi tramite apposizione all'albo dell'Ente, secondo la normativa vigente, e inserimento nel relativo sito web.

Il Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede in Trento, via Torre Verde 23, PEC: consorzio@pec.comunitrentini.it, email: servizioRPD@comunitrentini.it, sito web: www.comunitrentini.it.

Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Socio Assistenziale.

Ai sensi del titolo II del predetto Decreto Legislativo, Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. La cancellazione e il blocco riguardano dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione presuppone un motivo legittimo. Per esercitare questi diritti potrà rivolgersi al Segretario presso la sede legale dell'Ente, al quale potrà rivolgersi per ottenere l'elenco aggiornato degli altri responsabili del trattamento.